



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D - XV 49/07


Roma, li 13 giugno 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente: "Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti



On.
Fausto BERTINOTTI
Presidente della
Camera dei Deputati
ROMA



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTO il decreto legislativo correttivo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
(Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- 1) all'articolo 56, comma 1, la lettera b) e la lettera c) sono soppresse;
- 2) l'articolo 57, comma 5, lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
- 3) all'articolo 58, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV, è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.";
- 4) l'articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";
- 5) all'articolo 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2";
- 6) all'articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7";
- 7) all'articolo 143, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: "7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell'opera al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione".
- 8) all'articolo 253:
 - a) al comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";

- b) al comma 1-*bis* è soppressa la lettera c);
- c) al comma 1-*ter*, le parole "degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56" sono sostituite con le parole "dell'articolo 56"
- d) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti commi: "1-*quater*. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
- 1-*quinquies*. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5."

ARTICOLO 2
(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

1) all'articolo 3, comma 7:

a) dopo la parola "preliminare" sono inserite le parole "o definitivo";

2) all'articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola "aggiudicazione" è inserita la parola "definitiva";

3) All'articolo 11, comma 9, dopo le parole "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le parole "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza";

4) all'articolo 32, comma 1, alla lettera g), le parole "gara bandita ed effettuata dal promotore" sono sostituite con le parole "gara bandita ed effettuata dall'amministrazione che rilascia il permesso di costruire";

5) all'articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole "costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422," sono inserite le parole "decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

6) All'articolo 36:

a) il comma 3 è soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.";

c) al comma 7, all'inizio del secondo periodo, sono inserite le parole "Per i lavori";

7) All'articolo 37:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato";

020_2DRGS.0078309.07/06/2007

- b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- c) al comma 18 dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
- d) al comma 19 dopo le parole "del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";
- 8) all'articolo 40, comma 7, le parole "UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema" sono sostituite con le parole "UNI EN ISO 9000";
- 9) all'articolo 55, comma 6, dopo le parole "Alle procedure ristrette" sono soppresse le seguenti parole: "per l'affidamento di lavori pubblici";
- 10) all'articolo 74, comma 3, le parole "Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente," sono soppresse;
- 11) all'articolo 84, comma 3, le parole "da un dirigente della stazione appaltante" sono sostituite con le parole "di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali";
- 12) l'articolo 102, il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 15.";
- 13) all'articolo 112, comma 3, sono soppresse le parole "Nel caso di opere di particolare pregio architettonico";
- 14) all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Cauzione definitiva e altre garanzie";
 - b) al comma 2, le parole "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3";
- 15) all'articolo 118, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 sostituire le parole "sono tenuti a seguire" con le seguenti: "sono tenuti ad eseguire";
 - b) all'inizio del comma 11 sono inserite le parole "Per i lavori";
- 16) all'articolo 142:
 - a) al comma 1, sono soppresse le parole "quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29";
 - b) al comma 4, sono soppresse le parole "se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o

superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui all'articolo 29";

c) al comma 4, dopo le parole "le norme della parte II, titolo I" sono inserite le parole "e titolo II";

17) all'articolo 144, comma 4, dopo le parole "si applica l'articolo 66" sono inserite le parole "e 122";

18) all'articolo 145, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6.";

19) all'articolo 155, comma 1, lettera a), le parole "si applica", sono sostituite con le parole "è applicabile altresì";

20) All'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente Capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità.

1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1-bis sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "7. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente Capo con il ricorso al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE, e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice Unico di Progetto) sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.".

21) All'articolo 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "g) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.".

b) al comma 4, sostituire la lett. c) con la seguente: "c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica Finanza di Progetto".

22) all'articolo 177, comma 2, dopo la parola "definitivo" sono inserite le parole "; è applicabile

020.2DRGS.0078309.07/06/2007

altresi l'articolo 53, comma 2, lettera c)";

23) all'articolo 186, comma 1, dopo le parole "previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422", sono inserite le seguenti parole: "decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

24) all'articolo 253, comma 12, dopo le parole "mezzo esclusivo di comunicazione" sono inserite le parole "salvo nel caso di ricorso all'asta elettronica";

25) all'articolo 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis. L'affidamento con procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.";

26) all'articolo 256, comma 1, punto 30, sono inseriti i riferimenti all'articolo "88, comma 2 e 3" del d.P.R., 21 dicembre 1999, n. 554;

27) all'articolo 31, comma 4, dell'Allegato XXI dopo le parole "norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020" sono inserite le parole "come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";

28) all'articolo 38 dell'Allegato XXI, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Nelle more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il soggetto aggiudicatore può trasmettere al Ministero delle infrastrutture, nonché agli altri soggetti indicati all'articolo 165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che può essere sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'adeguata localizzazione";

ARTICOLO 3

(Tutela del lavoro e vigilanza in materia di contratti pubblici)

1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di tutelare più efficacemente le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei predetti contratti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
- 1) all'articolo 5, comma 5, lettera g), dopo le parole "requisiti soggettivi" sono inserite le parole "compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266";
 - 2) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera s) è inserita la seguente lettera: "s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori";
 - 3) all'articolo 7, comma 3, le parole "dei Ministeri interessati" sono sostituite dalle parole "del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati";
 - 4) all'articolo 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).";
 - 5) all'articolo 38, comma 1:
 - a) alla lettera m) dopo le parole "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti parole: "compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248";
 - b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera: "m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico";
 - 6) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico a fini penali. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente";
 - b) al comma 4, lettera g), dopo le parole "commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni" sono inserite le parole "nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti l'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità";
 - 7) all'articolo 40, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni; le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai

soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempienza o negligenza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11.

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di revocare l'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a revocare alla SOA l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione.”;

8) all'articolo 135:

a) nella rubrica dopo le parole “Risoluzione del contratto per reati accertati” sono inserite le parole “e per revoca dell'attestazione di qualificazione”;

b) al comma 1, dopo le parole “1956, n. 1423” inserire le seguenti: “ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.”;

9) all'articolo 176, comma 3, lettera e), sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: “I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto ministeriale 14 marzo 2003. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfetaria di cui al comma 20”;

10) all'articolo 247, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.”.

ARTICOLO 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del primo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo: il "Codice"), entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con il presente decreto si intendono apportare ulteriori modifiche al Codice, proseguendo l'opera di revisione dello stesso avviata con il primo decreto legislativo correttivo, che – emblematicamente – ha concluso il proprio iter pressoché simultaneamente all'avvio dell'esame di questo secondo strumento correttivo – in tal modo suggellando una seconda fase del processo di riforma, che interessa l'intero settore dei contratti pubblici, puntando alla definizione di una disciplina della materia più organica e condivisa.

Tale processo di "revisione progressiva" della complessa disciplina adottata nel 2006 è realizzato con una formula che consente di distinguere singoli "moduli", corrispondenti ad autonome fasi del complessivo processo di riordino nell'arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla legge delega (e cioè i due anni dalla data di entrata in vigore del codice) per offrire più incisive e mirate possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti istituzionali di settore, oltre che per non eludere quella pienezza (ancora una volta effettiva, e non meramente formale) di riscontro tra contenuti dei provvedimenti proposti (prima) ed adottati (poi) dal governo con la specifica tecnica del decreto legislativo correttivo, e attività consultiva espressamente richiesta al Parlamento, al Consiglio di Stato, alla Conferenza rappresentativa delle istanze di regioni ed enti locali.

Pur intendendo affidare il complessivo processo di riordino ad autonome fasi di revisione del Codice, pertanto, all'interno del biennio dalla sua entrata in vigore, come detto, l'intero processo correttivo è saldato da intime connessioni sostanziali e funzionali, che valgono ad indicare gli obiettivi fondamentali del citato percorso.

Innanzitutto, il significato diffuso degli adeguamenti predisposti va letto nel prioritario ossequio di più profonda conformazione dell'ordinamento ad esigenze di matrice anche comunitaria, ma comunque – indipendentemente da tale origine, cioè - assunte come pilastri fondamentali ed insostituibili del nuovo regime, in una accezione attenta ai profili sostanziali e funzionali, più che meramente formalistici. Ci si intende riferire, in particolare, alle basilari esigenze di apertura del mercato e promozione effettiva e totalizzante di condizioni sostanziali e immediatamente tangibili di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici.

Ma analoghe considerazioni valgono per tutto quanto in grado di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti e di ogni altro attore a qualunque titolo istituzionalmente coinvolto nelle complesse dinamiche che interessano il settore.

In ultimo, una ulteriore esigenza particolarmente avvertita è quella di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato. Un eccesso di regolazione inutile e non funzionale al conseguimento di tali obiettivi, infatti, si traduce nella negazione di quelle stesse priorità, contraddicendone i contenuti e le finalità. Al contrario, in molti casi occorre una attenta disciplina in grado di evitare che la discrezionalità richiesta per assicurare la dovuta flessibilità resti fedelmente ancorata a canoni di legittimità e trasparenza, per la tutela delle esigenze di pubblico interesse sottese, nonché di corretta competizione concorrenziale tra gli operatori. Si impone, pertanto, una attenta disamina caso per caso, al fine di colmare eventuali lacune di disciplina, ovvero – al contrario – per adeguare quella esistente alle indicate priorità.

Si dà atto in dettaglio di seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ARTICOLO 1

Un primo gruppo di disposizioni correttive interessano istituti giuridici la cui concreta applicazione era stata già oggetto di sospensione ai sensi del decreto legge n. 173 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, nonché del primo decreto legislativo correttivo del codice.

Ora, proprio facendo tesoro dei risultati del confronto attivato durante quella fase di sospensione di efficacia – che, giova ribadirlo, proprio a tanto era mirata, non ad introdurre non meglio determinati esiti di mera “disapplicazione” – vengono delineate specifiche e puntuali misure correttive della originaria disciplina interessata, per la parte apparsa meno agevolmente riconducibile alle prioritarie istanze in premessa evidenziate.

La disposizione relativa all'articolo 56, comma 1, la lettera b) e la lettera c), si riferisce alla procedura negoziata con bando (art. 56), già sospesa dal decreto legge n. 173/06, convertito in legge n. 228/06, ed è tesa ad eliminare dall'ordinamento la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere a due ipotesi che potrebbero, di fatto, limitare la concorrenza per il rischio di indeterminazione che è sotteso alla loro stessa previsione. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi di lavori, servizi e forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; nonché, limitatamente ai servizi, i casi in cui la natura della prestazione renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o ristretta.

La modifica dell'articolo 57, comma 5, lettera b), riguarda la procedura negoziata senza bando, già sospesa con il predetto decreto legge n. 173/06 ed elimina la possibilità di estendere ai lavori l'istituto della ripetizione di servizi analoghi, già previsto unicamente nel settore dei servizi dal decreto legislativo n. 157/95. Si tratterebbe infatti di una procedura negoziata con affidamento allo stesso aggiudicatario del contratto principale di fatto senza limiti di importo, con la sola condizione di prevedere tale possibilità nel bando iniziale e di ricorrere a tale soluzione entro 3 anni successivi alla stipula del contratto originario, purché i lavori analoghi siano conformi ad un progetto di base sul quale si è espletata la gara iniziale. Anche tale correzione è finalizzata a garantire la concorrenza nel mercato.

Con la modifica relativa al dialogo competitivo, di cui all'articolo 58 si intende introdurre a favore delle Amministrazioni pubbliche che intendono ricorrere a questo strumento innovativo il conforto del parere del maggiore organo consultivo in materia di contratti pubblici, in analogia a quanto già previsto dalla legge n. 109/1994 per l'appalto concorso. Questo consentirebbe alle stazioni appaltanti di acquisire gratuitamente il know how di imprese specializzate, evitando, però, che si ricorra al dialogo competitivo solo perché una stazione appaltante, per vari motivi, non s'impegna a definire la cornice tecnico economica del bisogno che deve soddisfare.

La modifica relativa all'articolo 59 riguarda l'accordo quadro mediante il quale le stazioni appaltanti definiscono con uno o più operatori economici, contestualmente selezionati, le clausole relative alla qualità, quantità, pregio tecnico, termini di esecuzione e prezzi degli appalti da aggiudicare nell'arco di un periodo di tempo determinato, al massimo quattro anni. Si ritiene, al fine di garantire una maggiore concorrenza nel mercato, che lo stesso sia limitato, nel caso di lavori, esclusivamente alle manutenzioni e che sia escluso per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale, in considerazione della specificità degli stessi.

La modifica dell'articolo 110 elimina un vuoto normativo, estendendo ai concorsi di idee sotto soglia comunitaria la procedura di affidamento di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice, già prevista per i concorsi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 del medesimo articolo 91.

In relazione alla modifica relativa all'articolo 124, comma 3, con riferimento ai pareri della Commissione VIII della Camera e della VIII Commissione del Senato, si prevede la semplificazione della pubblicità degli esiti di gara al fine di garantire il principio di economicità dell'azione amministrativa.

La modifica relativa all'articolo 143, comma 7-bis, mira ad incentivare il project financing per la realizzazione e gestione delle infrastrutture strategiche indispensabili per lo sviluppo economico-sociale del Paese, prevedendo che nel piano economico-finanziario dell'opera sia data la possibilità di stabilire un prezzo di restituzione della stessa al concedente, relativamente alla quota non ammortizzata nel periodo di gestione. In questo modo l'Amministrazione può sottoscrivere un piano economico con i privati, ancorché non abbia le risorse per far fronte all'impegno, rinviando l'impegno a versare le quote di sua competenza alla fine della durata della concessione.

Da ultimo, sono necessarie alcune disposizioni volte ad armonizzare le modifiche di carattere sostanziale agli istituti interessati, con i relativi termini di concreta efficacia ed applicazione. In particolare, in considerazione della specificità e novità del dialogo competitivo, di cui all'articolo 58 - a cui, peraltro, nel presente decreto sono state apportate alcune modifiche - e dell'appalto integrato, si ritiene che tali istituti debbano entrare in vigore contestualmente al nuovo regolamento (di imminente adozione), che dovrà prevedere una disciplina di dettaglio. In particolare, in merito all'appalto integrato, si evidenzia che le normativa comunitaria è nel senso della piena liberalizzazione dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione e che il differimento dell'entrata in vigore dell'istituto alla data di vigenza dell'emanando regolamento consente di legare le disposizioni sull'appalto integrato alla disciplina esecutiva ed attuativa recata dal regolamento medesimo.

ARTICOLO 2

L'articolo 2, nel suo complesso, ospita una serie di correzioni di coordinamento. Si illustra di seguito il contenuto di dette modifiche.

La modifica relativa all'articolo 3, comma 7, nasce dall'esigenza di coordinamento con l'art. 176, comma 1, relativo alla disciplina del contraente generale.

La modifica dell'articolo 32, comma 1, lettera g), corregge un errore che di fatto renderebbe di difficile applicazione la norma relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

In relazione alle modifiche relative all'articolo 36, commi 3 e 7, le stesse sono tese a coordinare il testo normativo a seguito della legificazione di alcune norme precedentemente di natura regolamentare. Infatti il comma 3 dell'articolo 36 del Codice è superfluo, poiché il comma 7 già detta norme con riferimento ai lavori; inoltre si chiarisce che, al comma 7, dal secondo periodo in poi, la norma si riferisce specificamente ai lavori.

Gli interventi correttivi relativi all'articolo 36, comma 5, e all'articolo 37, comma 7, eliminano la lamentata disparità di trattamento dei consorzi stabili rispetto ad altre figure consortili, frutto del già mancato coordinamento normativo presente nella legge quadro sui lavori pubblici, a seguito delle modifiche alla stessa intervenute nel corso degli anni.

La modifica dell'articolo 37, comma 12, intende operare un coordinamento formale della previsione con l'istituto del dialogo competitivo, atteso che dalla precedente formulazione non risultava chiaro il riferimento a detto istituto.

La correzione relativa all'articolo 55, comma 6, nasce dall'esigenza di coordinare le disposizioni dell'art. 55 con quelle di cui all'art. 62, sanando la evidente contraddizione. Infatti, la regola generale, valida per lavori, servizi e forniture è che alle procedure ristrette sono invitati tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, purché in possesso dei requisiti di

qualificazione previsti dal bando. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere alla "forcella" di cui all'art. 62 con il limite per i lavori di importo inferiore ai 40 milioni di euro.

La modifica relativa all'articolo 84, comma 3, è finalizzata a garantire la concreta funzionalità delle commissioni giudicatrici presso le stazioni appaltanti nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

In relazione alla modifica concernente l'articolo 113, comma 2, la stessa è tesa a correggere l'evidente refuso e mancato coordinamento normativo delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 113 del codice riguardanti il rilascio delle garanzie di esecuzione e coperture assicurative, da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. A differenza della legge n. 109/94, il codice disciplina la cauzione provvisoria e definitiva in due diversi articoli e precisamente la cauzione provvisoria all'articolo 75 e la cauzione definitiva all'articolo 113; invece la legge 109/94 disciplinava le predette garanzie in un unico articolo e precisamente l'art. 30. Quindi, nel frammentare la citata norma in più articoli è venuto a mancare il dovuto coordinamento. A conferma di ciò si tenga conto, altresì, del fatto che il comma 8 dell'art. 75 prevede che *"l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario"*.

Gli interventi correttivi relativi agli articoli 142, 144, comma 4, e 145 chiariscono che le disposizioni relative alle concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, compresa la pubblicità, si applicano anche alle concessioni d'importo inferiore alla soglia comunitaria.

Le modifiche relative agli articoli 161, commi 1-bis e 1-ter, e 163, commi 2 e 4, sono finalizzate ad un più ampio ed efficace ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici. In particolare si prevede l'obbligo, a carico dei soggetti aggiudicatori, di redigere studi di fattibilità delle infrastrutture da realizzare, al fine della individuazione e del corretto inserimento delle stesse nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale. Soltanto le analisi, le verifiche e le valutazioni effettuate attraverso gli studi di fattibilità - i cui contenuti potranno essere specificati con delibera del CIPE - consentono di individuare correttamente, sin dall'impostazione dell'iniziativa, le modalità di realizzazione delle singole infrastrutture: con soli finanziamenti pubblici ovvero con la possibilità del ricorso a capitali privati. Ciò consentirà di ridurre il rischio di scelte errate in merito all'impostazione delle iniziative e, quindi, di evitare, nel corso dell'iter di realizzazione, modifiche del progetto che potrebbero comportare un allungamento dei tempi e un incremento dei costi di realizzazione delle infrastrutture. Nell'ambito del programma, la previsione della priorità degli interventi che possono essere finanziati con capitali privati ha la finalità di introdurre un meccanismo di premialità ed incentivazione all'utilizzazione dello strumento della finanza di progetto, che è ancora scarsamente utilizzato dai soggetti aggiudicatori nell'ambito delle infrastrutture strategiche.

Relativamente alle funzioni dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'iter di realizzazione delle infrastrutture strategiche, è prefigurato un triplice ruolo:

- nella fase di valutazione degli studi di fattibilità, prima dell'inserimento delle infrastrutture nel programma;
- nella fase istruttoria, dopo l'inserimento delle infrastrutture nel programma, quale organismo di supporto tecnico, su richiesta del Ministero infrastrutture;
- nelle fasi di approvazione dei progetti, quale organismo di supporto tecnico del CIPE.

L'inserimento del comma 7 all'art. 161 prevede che l'attività di monitoraggio sui progetti sia svolta attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli enti pubblici (SIOPE), e la registrazione del CUP (Codice Unico di progetto, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3) nei mandati informatici relativi al pagamento delle fatture dei fornitori interessati ai progetti. Ciò al fine di garantire la disponibilità di dati tempestivi ed attendibili sull'evoluzione della spesa per la

realizzazione degli interventi infrastrutturali. La modifica relativa all'articolo 163, comma 4, lettera c), considera la nuova collocazione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).

La modifica relativa all'articolo 204, comma 1-bis, conseguente alla modifica introdotta all'articolo 57, comma 5, lettera b), dal presente decreto è volta a reintrodurre - nell'ambito delle norme di settore che disciplinano i lavori pubblici relativi ai beni culturali - le disposizioni originariamente previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 (articolo 7, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), che ammettevano il ricorso alla trattativa privata nel caso di nuovi lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari.

La modifica concernente l'articolo 253, comma 12, è necessaria per permettere il ricorso ed il funzionamento delle aste elettroniche (articolo 85).

L'intervento correttivo concernente l'articolo 31, comma 4, dell'Allegato XXI, finalizzato a correggere un mero refuso, chiarisce la disposizione normativa concernente la verifica delle infrastrutture strategiche.

La modifica concernente l'articolo 38, comma 3, dell'Allegato XXI, è volta a conferire una più chiara formulazione della previsione in parola, senza peraltro alterarne la portata sostanziale, ma allineando il testo al modello procedurale che caratterizza l'approvazione del progetto preliminare, nel caso delle infrastrutture strategiche.

Le modifiche relative all'articolo 7, comma 8, lettera a), articolo 11, comma 9, articolo 34, comma 1, lettera b), articolo 37, commi 18 e 19, articolo 40, comma 7, articolo 74, comma 3, articolo 102, comma 3, articolo 112, comma 3, articolo 118, commi 1 e 11, articolo 155, comma 1, lettera a), articolo 177, comma 2, articolo 186, comma 1, articolo 256, comma 1, punto 30 sono relative a meri refusi o errori materiali dovuti alla trasposizione e alla frammentazione di norme previgenti al codice.

ARTICOLO 3

Le disposizioni di cui all'articolo 3 introducono alcune previsioni volte a rafforzare la tutela del lavoro - con riguardo segnatamente alle condizioni di lavoro e ai diritti dei lavoratori nell'esecuzione dei contratti pubblici - e la vigilanza in materia, soprattutto per esigenze di contrasto alla criminalità mafiosa, in virtù di una attenta considerazione della realtà nazionale ed in accoglimento di precise indicazioni formulate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'interno.

La disciplina di questo settore strategico non può, infatti, prescindere da una adeguata considerazione degli aspetti sociali implicati dallo stesso, e deve quindi mirare a promuovere un elevato livello di occupazione, di protezione sociale e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro. Appare altresì indispensabile potenziare gli strumenti di vigilanza e controllo dei comportamenti di tutti i soggetti operanti nel settore, nonché predisporre mezzi di intervento rapidi per ristabilire la legalità, ove violata. Le modifiche introdotte dal presente decreto in tema di pubblicità e trasparenza, promuovendo procedure di aggiudicazione leali, non discriminatorie e trasparenti riducono certamente il rischio di frode e di corruzione nelle amministrazioni, ma la trasparenza da sola non basta a sradicare le stesse, imponendo la necessità di prevedere meccanismi di monitoraggio e di controllo delle procedure, nonché sanzioni effettive e dissuasive.

In particolare:

L'intervento correttivo concernente l'articolo 5, comma 5, lettera g), prevede che tra i requisiti soggettivi sia considerato anche il possesso del DURC.

In relazione all'intervento correttivo relativo all'articolo 5, comma 5, che introduce la lettera *s-bis*), la modifica prevede che il regolamento generale possa disciplinare in modo uniforme, e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, la tutela dei diritti dei lavoratori.

La modifica dell'articolo 7, comma 3, mira a dare maggiore incisività al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei rapporti con l'Osservatorio dei contratti pubblici, intervenendo in merito allo specifico profilo del collegamento tra il sistema informatico dell'Osservatorio e quello dei Ministeri interessati.

con la modifica dell'articolo 7, comma 5-bis, si mira a garantire che, nella determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura, si tenga conto del costo del lavoro, come determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La modifica relativa all'articolo 38, comma 1, lettera m), al fine di contrastare il lavoro nero, specifica che i soggetti che intendono partecipare alle gare non devono essere incorsi in provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248.

L'intervento correttivo concernente l'articolo 38, comma 1, che introduce la lettera m-bis), a maggior garanzia dell'integrità morale e tecnica delle imprese per la corretta esecuzione dell'opera, prevede l'esclusione dalla partecipazione alle gare di soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La modifica dell'articolo 40, comma 3, finalizzata ad evitare il rilascio di attestazioni non veritiere, qualifica - a fini penali - l'attività svolta dalle SOA in termini di natura pubblicistica. Conseguentemente, in capo alle stesse sorge un preciso dovere giuridico, prima del rilascio delle attestazioni, di verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente l'attestazione stessa, cui conseguono, in caso di falsità della relativa attestazione, le conseguenze di cui agli articoli 476 e ss. del codice penale.

In relazione all'intervento correttivo concernente l'articolo 40, comma 4, lettera g), lo stesso, colmando un vuoto legislativo, rende possibile in concreto l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza nei confronti delle SOA nel caso di inerzia delle stesse nel fornire informazioni e atti richiesti.

Gli interventi correttivi relativi all'articolo 40 sono rivolti a responsabilizzare le SOA ai fini del corretto svolgimento delle proprie attività ed a rendere concretamente possibile l'espletarsi del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità di vigilanza.

Gli interventi correttivi relativi all'articolo 135 prevedono la risoluzione del contratto anche nel caso di revoca dell'attestazione di qualificazione, conseguente alla produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni mendaci.

La modifica dell'articolo 176, comma 3, lettera e), è volta a precisare i contenuti degli accordi stipulati tra il contraente generale e gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità; in particolare viene esplicitato che gli accordi in discorso - su indicazione del CIPE - prevedano il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alla realizzazione dell'opera.

La modifica dell'articolo 247, comma 1-bis, prevede espressamente che le misure di monitoraggio antimafia per gli interventi strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera f), del Codice, siano comunque definite dal C.I.P.E. con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e), nella formulazione modificata dal decreto correttivo.

ARTICOLO 4

L'articolo 4, come di rito, precisa che il decreto legislativo correttivo non ha riflessi finanziari, in linea con quanto già previsto dall'articolo 254 del decreto legislativo 12 aprile n. 163 del 2006, al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative. Pertanto, la clausola di invarianza

prevista dall'articolo 4 e riferita all'intero decreto assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione dello stesso.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 del decreto legislativo correttivo detta una disposizione volta a disciplinare l'entrata in vigore delle modifiche introdotte (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Parallelamente, per meglio saldare i contenuti di questo decreto correttivo con gli effetti del primo decreto legislativo correttivo adottato nell'esercizio della "delega correttiva" di cui all'articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2004, si prevede che, in ogni caso, alla data di entrata in vigore del presente decreto – recante le modifiche di carattere "sostanziale" ad istituti già oggetto di sospensione nell'imminenza dell'entrata in vigore del codice – la predetta sospensione cessi comunque, per consentire alle predette modifiche di operare pienamente. In sostanza, permettendo agli operatori economici e agli enti appaltanti di potere cominciare in concreto ed effettivamente a misurarsi con gli istituti già oggetto di sospensione, ma ora adeguati nella disciplina alle indicate finalità e contenuti.